

Oggetto: Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale: disciplina concessione cellette ossario e cinerarie e determinazione relative tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 24 dd. 19.10.1998, esecutiva agli effetti di legge, con cui è stato approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale nel testo composto di 110 articoli riuniti in XVI capitoli oltre all'allegata tabella contenente le tariffe; il testo approvato in conformità alla principale fonte normativa di riferimento rappresentata dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, oltre ad alcune norme sparse nella legislazione provinciale quali l'art. 46 della L.P. 03.01.1983 n. 2 e, per ultimo, l'art. 75 della L.P. 11.09.1998 n. 10, è stato rivisto con delibera nr. 12 dd. 28 aprile 2006 e con delibera nr. 38 dd. 28 dicembre 2006;

Evidenziata da parte del Sindaco, fermo restando la necessità di una riorganizzazione complessiva del cimitero, sia sotto il profilo operativo che formale, l'urgenza di disciplinare ex novo la concessione delle cellette che compongono il manufatto di recente costruzione sul lato sud del cimitero, destinate per le loro diverse dimensioni (cm. 40 x 40 x 60 ai lati e cm. 30 x 40 x 60 al centro del manufatto) ad ospitare urne cinerarie fino ad un massimo di tre, ovvero una cassetta di resti ossei;

Rilevata nell'ambito di detta disciplina la particolare esigenza di determinare le tariffe di dette celle, differenziata a seconda delle dimensioni;

Illustrata la proposta elaborata dal Segretario comunale su indicazioni della Giunta comunale, mediante integrazione/modifica al testo regolamentare vigente e particolarmente nelle seguenti parti:

- **art. 57** specifica in ordine a contenuti e dimensioni delle cellette
- **art. 67** equiparazione delle concessioni nei loculi alle sepolture private
- **art. 69** aggiunta comma 2 recante competenza al rilascio della concessione e durata della concessione (trentennale) salvo rinnovo
- **art. 69** estensione del comma 3 dati e segni iscrivibili sulle targhe esterne alle cellette ossario/cinerarie
- **Allegato A** determinazione canone di concessione trentennale loculo cinerario e loculo ossario

Senza particolare discussione nel merito;

Visto ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come modificato dall'art. 16 della L.R. n. 10/98, il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnico/amministrativa reso dal Segretario comunale, per quanto di sua competenza; non necessita invece, per i contenuti della proposta, il parere di regolarità contabile previsto dalla stessa norma;

Riconosciuta la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 26 del T.u.ll.rr.o.c. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **Di modificare** per le ragioni di cui in premessa, il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale ed in particolare gli articoli soprariportati a disciplina delle concessioni trentennali delle cellette contenenti i resti ossei (cm. 30x40x60) e delle cellette contenenti fino a 3 urne cinerarie (cm. 40x40x60) e indicazione dei segni iscrivibili sulle targhe esterne; detta disciplina è evidenziata in rosso all'interno delle parti del Regolamento in parola che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **Di fissare** altresì le tariffe per le concessioni di cui al punto 1) da riportare nell'allegato A al Regolamento, nelle seguenti misure:
 - canone concessione trentennale loculo cinerario €uro 250,00=
 - canone concessione trentennale loculo ossario €uro 200,00=

dando atto che il loro successivo aggiornamento in base ad elementi di costo oggettivi, compete alla Giunta comunale.

3. Di evidenziare ai sensi dell'art. 4 della L.P. nr. 23/92 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, V[^] comma, del T.U. delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.